



Tribunale Ordinario di Teramo

SEZIONE LAVORO

VERBALE D'UDIENZA

N. R.G. 1731/2022

All'udienza del 20/02/2023, davanti al Giudice Silvia Codispoti,
sono presenti

per la parte ricorrente, VINCENZO CORI, l'Avv. IANNACCONE MODESTINO, il quale si riporta al ricorso, avente ad oggetto il mancato riconoscimento del punteggio nelle GPS; eccepisce l'infondatezza dell'eccezione di difetto della giurisdizione, avendo il ricorrente attualmente (e già prima) in essere un rapporto di lavoro con il MIUR, quindi si tratta di gestione del rapporto di lavoro e delle graduatorie idonea a radicare la competenza del GO; nel merito, rileva che la controparte ha già dedotto di essere in fase di riconoscimento dei punteggi; insiste, se ritenuto opportuno, nell'autorizzazione alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. presso il sito internet delle resistenti; evidenzia che il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diploma conseguito presso l'ITS, non del diploma di maturità scientifica;

per la parte convenuta, MIUR, la dott.ssa Flavia Pizzoli e la dott.ssa Monia Isolani, le quali preliminarmente insistono sul difetto di giurisdizione, nel merito segnalano che nella memoria difensiva vi è un refuso, in quanto laddove si fa riferimento, a pagina 7, all'allegato A.10, deve intendersi allegato A.4; quanto all'attribuzione del punteggio riconosciuto al ricorrente, ne evidenziano la correttezza, perché la laurea triennale non può essere considerato ulteriore titolo culturale, essendo titolo di accesso; il diploma conseguito presso il liceo scientifico non assurge a diploma conseguito presso un Istituto Tecnico Superiore.

A fronte della contestazione mossa dalla difesa del ricorrente, le procuratrici del Miur chiedono quindi un breve differimento della causa per valutare la questione relativa al riconoscimento del diploma conseguito presso l'ITS. Ove non venga concesso il rinvio, insistono nella memoria difensiva e nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

La difesa del ricorrente evidenzia che, alla luce degli altri punteggi non riconosciuti, rimarrebbe comunque in piedi la pretesa del ricorrente.



Il Giudice, dato atto,

si ritira in camera di consiglio per provvedere sulle richieste delle parti.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice (assenti le parti),

rilevato che il ricorrente ha chiesto di *“1) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità e/o disporre la disapplicazione delle graduatorie provinciali (GPS) di II fascia per le supplenze del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24) relative alla provincia di Teramo, in uno con il provvedimento n. 8849 del 26.08.2022 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella sola parte in cui non risulta applicata al ricorrente la tabella A/10 dell'O.M. n.112/2022, ai fini della corretta valutazione dei titoli di accesso e degli ulteriori titoli culturali, professionali e accademici; 2) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di accesso e degli ulteriori titoli culturali, professionali e accademici, ai sensi della tabella A/10 dell'O.M. n.112/2022, nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24 e successive) relative alla provincia di Teramo per le cassi di concorso A051 – A031 – A034 – A052 – A060 come segue: (...) e per l'effetto DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie; 3) ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo dell'Amministrazione resistente alla convalida del punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di accesso e degli ulteriori titoli culturali, professionali e accademici, ai sensi della tabella A/10 dell'O.M. n.112/2022, nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24 e successive) relative alla provincia di Teramo per le cassi di concorso A051 – A031 – A034 – A052 – A060 come segue: (...) con il consequenziale corretto riposizionamento nelle suddette graduatorie; 4) CONDANNARE la resistente Amministrazione, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese dei diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”*;

osservato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto



pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (da ultimo, Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018);

osservato che, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente è volta ad ottenere la riformulazione della GPS II fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24) relative alla provincia di Teramo per le classi di concorso A051 – A031 – A034 – A052 – A060, di tal che deve disporsi d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che in tale graduatoria risultano inseriti, la cui posizione verrebbe inevitabilmente modificata nel caso di accoglimento del ricorso;

considerato che, trattandosi di impugnativa della rettifica della graduatoria, devono considerarsi controinteressati coloro che, per effetto della rettifica, precedono la ricorrente nella graduatoria stessa, ma la seguirebbero se il ricorso fosse accolto e alla ricorrente venisse restituito il punteggio che le era stato assegnato prima della rettifica e non invece tutti gli altri concorrenti già collocati in una posizione peggiore rispetto alla ricorrente, che rimarrebbe immutata anche in caso di esito positivo del ricorso;

DISPONE

- l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuarsi secondo quanto indicato in parte motiva in tutti coloro che, inclusi nella GPS II fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24) relative alla provincia di Teramo per le classi di concorso A051 – A031 – A034 – A052 – A060, per effetto della rettifica, precedono il ricorrente nella graduatoria stessa, ma lo seguirebbero se il ricorso fosse accolto e al ricorrente venisse attribuito il punteggio chiesto in ricorso;
- visto l'art. 151 c.p.c., prescrive che la notifica del ricorso ai predetti controinteressati sia eseguita tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso



sul sito internet del MIUR e sul sito istituzionale degli Uffici Scolastici
convenuti;

RINVIA

per il prosieguo della causa all'udienza del **22.05.2023 ore 11.30.**

Teramo, 20/02/2023

Il Giudice

Silvia Codispoti

